



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIETI

IL PRESIDENTE

Letto l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18: *Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare* convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27;

Rilevato che il comma 21 del menzionato art. 83 D.L. n. 18/2020, come richiamato dal comma 1 dell'art. 36 D. L. n. 23/2020, prevede l'applicazione alle Commissioni Tributarie, in quanto compatibili, delle disposizioni dettate per la giurisdizione ordinaria;

Ritenuto, quindi, che, ai sensi dei commi 6 e 7 del citato art. 83 i capi degli Uffici sono tenuti ad adottare le misure organizzative necessarie per garantire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche d'intesa con le Regioni, del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

Rilevato che dette misure riguardano il periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 e che quindi, nello specifico, occorre provvedere per le udienze da tenersi nel predetto periodo;

Rilevata la necessità di sentire preventivamente l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, nonché il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti ed il Consiglio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rieti;

Sentito il Dirigente Amministrativo in ordine alla disponibilità delle risorse ed alle modalità di espletamento dei servizi resi dagli uffici di Segreteria della Commissione, nonché all'osservanza delle misure di prevenzione e protezione conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, dettate dai competenti Organi Superiori;

Ritenuto, anche sulla scorta delle risposte fornite, che non appaiono, almeno nell'immediato, praticabili le indicazioni fornite dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con nota del 17 aprile 2020 n. 549 in ordine alla trattazione da remoto dei processi e che appare opportuno non svolgere le udienze "in presenza" fino alla data designata del 31 luglio 2020, salva riconsiderazione della situazione in conseguenza di

interventi finalizzati alla effettiva possibilità di svolgimento delle udienze da remoto;

Ritenute compatibili col processo tributario le disposizioni di cui al comma 7, lett. h) dell'art. 83 D. L. n. 18/2020, che prevede "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni";

Ritenuto, infatti, da un lato che il processo tributario è essenzialmente documentale e, dall'altro, che le regole del processo civile, salve specificità che nella fattispecie non ricorrono, sono genericamente applicabili al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. L.vo n. 546/1992;

Considerato che il punto e) della delibera del CPGT del 15 aprile 2020, coordinata con la deliberazione dell'11 maggio 2020, prevede di valutare la possibilità di favorire, per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, la trattazione dei ricorsi in cui non è stata presentata istanza di pubblica udienza e di valutare la possibilità di consentire comunque la trattazione dei ricorsi, ove la parte ricorrente lo chieda, rinunciando alla discussione in pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione o di deposito delle memorie;

DISPONE

Che le udienze pubbliche e le camere di consiglio fissate nel periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2020 si svolgano mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza della decisione, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D. L. 17-3-2020 n. 18, con obbligo del deposito telematico esteso ad istanze e memorie anche alle cause incardinate come cartacee, secondo le seguenti disposizioni:

- 1) Il Collegio si riunisce in sede dotata di DPI e mascherina; la camera di consiglio si svolge nel seguente modo: il presidente ed un componente del Collegio siedono sul tavolo di udienza distanziati di 2 mt l'uno dall'altro, l'altro componente prende posto sul banchetto destinato al difensore; il segretario, per il tempo strettamente necessario, siede sul banchetto opposto destinato all'ufficio, così isolandosi gli uni dagli altri; non è consentito l'accesso in aula di udienza ad altri soggetti.
- 2) la trattazione delle controversie in camera di consiglio avverrà secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 32 e 33 D. Lgs. n. 546/1992;
- 3) l'udienza pubblica si svolgerà in forma cartolare e la discussione, ove richiesta, sarà sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; di tale forma vengono rese edotte le parti con invio di apposita pec con allegato il presente provvedimento;

4) la parte che considera assolutamente necessaria la discussione in pubblica udienza comunica tale circostanza al Collegio via Pec, entro 5 gg. dalla data di comunicazione del presente decreto da parte della Segreteria della Commissione; in tal caso, il Collegio disporrà il rinvio della causa per la discussione orale alla prima udienza utile successiva al 31 luglio 2020;

Che sia data comunicazione alle parti costituite del presente decreto, così rendendole edotte delle modalità di svolgimento delle udienze indicate nei punti precedenti e dell'obbligo del deposito telematico sia dei documenti e delle memorie nel termine previsto dall'art. 32 D. L.vo n. 546/1992, sia delle istanze e conclusioni anche per i procedimenti incardinati in cartaceo.


Che sia consentita l'accettazione del deposito cartaceo e nei termini di legge, quale atto urgente quando, per i procedimenti incardinati in cartaceo, vi siano comprovati impedimenti tecnici al deposito telematico. Al riguardo, le parti interessate provvedono al deposito di documenti cartacei previo appuntamento con l'Ufficio di Segreteria della Commissione contattando il n.ro 0693830746 o inviando una mail a: ctri.p.ri@mef.gov.it, Che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della Commissione e sia comunicato al Presidente della CTR Lazio, alla Regione Lazio e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, nonché per opportuna conoscenza al Consiglio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rieti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Rieti, 16 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Giovanni Ariolli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Ariolli', written over the printed name 'Giovanni Ariolli'.